

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale

Art. 217 Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori

Quando è chiesta la verificaione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico e provvede all'ammissione delle altre prove.

Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico.